

COMUNE DI CARTURA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE ALLE DITTE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art.1

PREMESSA

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art.9 della legge 18 marzo 1968 n.337, regola la concessione delle aree comunali per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione di:

SEZIONE I	Sagre – Fiere – Feste tradizionali
SEZIONE II	Installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni
SEZIONE III	Disposizioni finali

SEZIONE I

Art.2

CONCESSIONE DELLE AREE

Le concessioni delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e le relative organizzazioni per l'esercizio, sono rilasciate esclusivamente alle ditte che ne abbiano fatta richiesta scritta al Sindaco, ai sensi della legge 18 marzo 1968 n.337, in carta legale, almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Eventuali deroghe al limite temporale indicato, per comprovate motivazioni, potranno essere prese in considerazione dall'Ente locale, sentiti gli interessati.

Nei sessanta giorni precedenti la data di inizio della manifestazione, non può essere consentito l'esercizio a singole attrazioni o a parchi di divertimento organizzati, fatta eccezione, nel caso ove esista, la consuetudine.

L'organo amministrativo cui compete il rilascio delle concessioni, dovrà valutare (di comune accordo con le Organizzazioni di categoria), in caso di presunta variazione in eccesso dell'organico del parco, il numero massimo di attrazioni per ogni tipo, che possono essere accolte.

La valutazione deve mirare a garantire il mantenimento di un giusto equilibrio delle attrazioni che si rivolgono alla stessa fascia di utenza, per consentire alle medesime un esercizio economicamente attivo.

Le attrazioni devono essere prese in considerazione tenendo conto del tipo e non soltanto della categoria.

Sarà dovere delle Organizzazioni sindacali, ove di manifestino situazioni che penalizzano un tipo di attrazione ingenerando privilegio per altre, farne oggetto di segnalazione all'organo amministrativo competente che dovrà provvedere in merito.

Contestualmente, tenendo conto del potenziale della manifestazione in oggetto, dovrà stabilire il numero massimo di attrazioni di "novità" che possono partecipare.

La qualifica di "attrazione di novità", è attribuibile ad un'attrazione avente caratteristiche decisamente diverse da altre già frequentatrici, e che non abbia mai partecipato precedentemente.

Art.3

Nell'intento di incrementare l'interesse del pubblico, dovrà essere mantenuta un'area disponibile per le attrazioni di novità.

La concessione rilasciata specificatamente per l'attrazione di novità, deve essere considerata a carattere straordinario e pertanto non ripetibile.

La particolare condizione di “novità”, si esaurisce dopo la prima partecipazione ed in seguito l’attrazione sarà ritenute a tutti gli effetti “attrazione tradizionale” e soggetta a tutte le norme che ne disciplinano l’accettazione e l’esercizio.

E’ riconosciuto “*abituale frequentatore*” l’ esercente che ha già partecipato ad almeno tre edizioni della manifestazione.

Le istanze, redatte in carta legale sottoscritte dal titolare della ditta, dovranno essere corredate da:

- 1) generalità complete dell’interessato e fotocopia del Nulla Osta ministeriale;
- 2) codice fiscale;
- 3) le esatte misure di ingombro dell’attrazione e l’indicazione della denominazione di cui all’art.4 della legge 337/68. In caso di denominazione non conforme la domanda dovrà essere annullata;
- 4) il tipo di trattenimento che si intende esercitare;
- 5) copia della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal Comune di residenza dell’interessato;
- 6) certificato di assicurazione per responsabilità verso terzi relativa all’attrazione;
- 7) versamento S.I.A.E.
- 8) una fotografia dell’attrazione.

Art.4

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

L’esito dell’istruttoria dovrà essere comunicato agli interessati almeno 45 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

In difetto è presunta l’accettazione dell’istanza. L’esito negativo dovrà essere specificatamente motivato.

La motivazione del rifiuto, ritenuta insufficiente o illegittima, potrà essere oggetto di ricorso al Sindaco da parte dell’interessato assistito dalle Organizzazioni di categoria.

Il ricorso deve essere presentato entro i quindici giorni successivi alla data di comunicazione del diniego.

Il Sindaco è tenuto a dare esito al ricorso entro i quindici giorni successivi alla data di presentazione del medesimo.

Art.5

REQUISITI PREFERENZIALI

In sede di istruttoria agli effetti dell’accettazione, l’organo competente dovrà tenere conto dei seguenti requisiti preferenziali che sono attribuibili all’attrazione e all’esercente:

- 1) numero delle presenze dell’attrazione alla medesima manifestazione;
- 2) anzianità di frequenza dell’esercente alla medesima manifestazione;
- 3) anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante del concessionario, che si rileva dal numero di TF dell’autorizzazione ministeriale;
- 4) anzianità di gestione dell’attrazione per la quale è richiesta la concessione.

Il requisito di cui al punto 4) dovrà essere documentato con apposita auto certificazione.

E’ attribuito un punteggio ad ogni requisito preferenziale. Il computo del punteggio più elevato costituirà motivo di precedenza in sede di accettazione nell’ambito delle attrazioni dello stesso tipo.

Il numero delle accettazioni dovrà essere relativo al concordato di cui al 4° comma del precedente art.2.

PUNTEGGIO RELATIVO AI REQUISITI PREFERENZIALI

A) per ogni precedente manifestazione nel corso della quale ha partecipato con l'attrazione oggetto di richiesta	PUNTI 5
B) punteggio acquisito dall' esercente concessionario per ogni presenza anche saltuaria, con ogni tipo di attrazione	PUNTI 5
C) anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante del concessionario, per ogni anno dalla data di rilascio del primo Nulla osta Ministeriale	PUNTI 1
D) anzianità di gestione dell'attrazione, per ogni anno	PUNTI 0,5

Il punteggio acquisito dall'attrazione, in caso di trasferimento di proprietà o di gestione sarà ridotto del 50%.

La rinuncia volontaria alla concessione già rilasciata, ove non sia strettamente conseguente a cause di forza maggiore dimostrate, comporterà la perdita del 50% del punteggio precedentemente acquisito, in virtù del requisito preferenziale di cui al punto A).

Il punteggio complessivo attribuibile al concessionario, strettamente personale e non trasferibile, sarà computato nella somma, al punteggio riferito all'attrazione per la quale sia stata presentata istanza meramente ai fini della presentazione.

Il concessionario avente il maggior punteggio di cui al punto A), avrà diritto alla scelta dello stallone, fra quanti messi a disposizione per le attrazioni dello stesso tipo.

Art.6

SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

In caso di sostituzione dell'attrazione che può essere effettuata con altra dello stesso tipo dopo tre manifestazioni e le cui misure siano in difetto o inalterate o in eccesso del 5%, 10%, 15% in metri quadrati, rispettivamente per le grandi, medie e piccole, il punteggio di cui al punto A) non è suscettibile di variazione.

La classificazione delle attrazioni in "piccole", "medie" e "grandi", si riferisce all'elenco delle attrazioni di cui all'art.4 della legge 337/68.

Qualora le misure di ingombro in eccesso superino le su citate percentuali, il punteggio di cui al punto A), sarà ridotto al 50%.

Ove tuttavia, l'accoglimento della nuova attrazione in conseguenza della variazione delle misure di ingombro in eccesso, comportasse l'esclusione di altre attrazioni già frequentatrici, la domanda di partecipazione non potrà in nessun caso essere accolta.

L'attrazione che per questa ragione rimarrà esclusa, assumerà il posto che le compete nella graduatoria delle attrazioni che saranno accolte alle manifestazioni successive.

Nel caso di sostituzione dell'attrazione con altra di diverso tipo, compatibilmente con il disposto dell'art.2, 4° comma, anche se di novità assoluta e con dimensioni uguali o inferiori alla precedente attrazione, il punteggio di cui al punto A) si trasferisce alla nuova attrazione, ridotto però del 30%.

Nel caso di sostituzione dell'attrazione con misure di ingombro in eccesso, il punteggio di cui al punto A) sarà ridotto del 60%; rimane applicabile per analogia il disposto dell'art.2, 4° comma.

Contestualmente all'esito dell'istruttoria, deve essere notificata alle Organizzazioni sindacali la graduatoria dei punteggi attribuiti.

L'attrazione che ha già partecipato al parco, fino a che sarà gestita dall'esercente cui è stata rilasciata la prima concessione, non potrà essere sostituita da un'altra dello stesso tipo anche se appartenente o gestita da esercente avente punteggio superiore.

Art.7

PARTECIPAZIONE AL PARCO PER ROTAZIONE

La partecipazione al parco per rotazione è consentita esclusivamente nel seguente caso:

- quando il numero delle accettazioni possibili ai sensi dell'art.2, 4° comma, sia inferiore al numero dei richiedenti per i quali il computo dei punteggi risulti equivalente.

Art.8

GESTIONE DIRETTA DELL'ATTRAZIONE

Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente ai sensi delle vigenti leggi di pubblica sicurezza.

La dizione "*gestione diretta*" pertanto, non implica necessariamente la conduzione personale dell'esercizio da parte del concessionario.

Art.9

SUB CONCESSIONE

E' vietata ogni forma di sub-concessione.

In caso di accertata infrazione del concessionario sarà revocata la concessione per l'attrazione in oggetto che non potrà essere accolta nelle successive due edizioni della stessa manifestazione.

Art.10

SUCCESSIONE NELL'ESERCIZIO

In caso di decesso del titolare dell'attrazione, il punteggio acquisito dal defunto di cui ai punti A) e B) dell'art.5 (requisiti preferenziali) dovrà ritenersi interamente trasferito all'erede legittimo.

In caso di cessazione definitiva dell'attività dello spettacolo viaggiante del titolare dell'attrazione, il punteggio acquisito di cui al punto A) dell'art.5 sarà interamente trasferito all'esercente che subentrerà nella gestione.

Art.11

COMITATO ORGANIZZATIVO

L'assemblea dei partecipanti al parco nominerà un Comitato Organizzativo, il quale si farà portavoce dei concessionari presso l'Amministrazione.

Dovrà inoltre curare l'organizzazione delle varie manifestazioni, preventivamente concordate in assemblea, ripartendo equamente le spese fra tutti i concessionari secondo i parametri e le modalità consuete.

Art.12

ONERI DEI CONCESSIONARI

Il concessionario è tenuto a corrispondere, per l'effettiva occupazione dell'area, quanto previsto dall'applicazione delle normative vigenti.

Sarà tenuto, inoltre, a versare una somma di denaro a titolo di caparra, a favore del Comune di Cartura, anticipatamente e stabilita di volta in volta dall'organo amministrativo competente, nel caso in cui il Comune lo ritenga necessario a fini organizzatori.

La somma sarà restituita al concessionario al termine della manifestazione.

Art.13

ATTIVITA' COMMERCIALI COMPLEMENTARI

Sono compatibili all'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante le attività commerciali (vendita di dolci, gastronomie, ecc.) abitualmente autorizzate e dislocate compatibilmente in modo da non creare discontinuità tra le attrazioni.

Le attività commerciali devono mantenere, in termini di occupazione complessiva lineare, la situazione esistente all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

SEZIONE II

INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

Art.14

Per le singole concessioni o per piccoli complessi non costituenti parco divertimenti, valgono le norme fissate agli artt. 2,3,5,7,8,10,12.

Esse possono agire non prima, rispettivamente, di 60 o 30 giorni da fiere, sagre o altre manifestazioni costituenti parchi di divertimento.

Vengono considerati piccoli complessi un massimo di una grande attrazione, due medie, due piccole. Non conteggiano le piccole attrazioni di tipo automatico a gettone, pugnometri, cavallini, dondoli ecc.

SEZIONE III

AUTORIZZAZIONI IN AREE PRIVATE E DEMANIALI

Art.15

Le autorizzazioni in aree private e/o demaniali per l'allestimento di spettacoli viaggianti sono subordinate al rispetto delle norme previste nel presente regolamento.

Art.16

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme consuetudinarie riconosciute sia dal Comune sia dalle Organizzazioni sindacali della categoria e tutte quelle relative alle occupazioni di suolo pubblico e di Polizia Urbana.
